

ACCERTAMENTO

Sanzionabile l'amministratore solo se ha agito nel proprio interesse

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: STRATEGIE DIFENSIVE

[Scopri di più >](#)



Può essere irrogata la **sanzione tributaria amministrativa** all'**amministratore** della società soltanto se quest'ultimo ha agito **nel proprio interesse esclusivo**. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza n. 25135 depositata ieri, 10 novembre.

Il caso riguarda **l'amministratore unico di una società** cui erano state irrogate le **sanzioni amministrative** per **omessa dichiarazione**: pur risultando vittorioso in primo grado, la CTR confermava l'avviso di accertamento, ritenendo che l'amministratore fosse **responsabile dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** della società, sebbene avesse cessato l'incarico alla data di scadenza del termine di presentazione.

Come noto, infatti, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#), “*la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione*”: in ambito tributario vige quindi il principio, mutuato dal diritto penale, della **responsabilità personale dell'autore** della violazione.

Il successivo [articolo 11 D.Lgs. 472/1997](#) prevede poi la **responsabilità solidale della società** nel cui interesse ha agito la persona fisica esecutrice della violazione.

Tuttavia, l'[articolo 7, comma 1, D.L. 269/2003](#) ha introdotto il **principio della riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica**.

La disposizione da ultimo richiamata trova applicazione soltanto nel caso in cui **la persona fisica abbia agito nell'interesse e a beneficio della società** (dotata di **personalità giuridica**) amministrata e rappresentata; se, invece, l'amministratore/rappresentante della società con personalità giuridica ha agito nel **proprio esclusivo interesse**, utilizzando quindi la società stessa come **schermo** per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari, **non trova applicazione** l'[articolo 7 D.L. 269/2003](#), venendone meno la **ratio stessa**.

La **CTR**, quindi, per poter qualificare legittime le sanzioni irrogate all'amministratore, avrebbe dovuto verificare se lo stesso aveva utilizzato la società quale **mero schermo** per sottrarsi alle sue **responsabilità**.

Sul punto si è recentemente espressa anche, con **orientamento conforme**, la stessa **Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12334 del 19.05.2019**.

Pure quest'ultima pronuncia riguardava l'amministratore di una società, al quale erano state **irrogate le sanzioni amministrative** per l'**omesso versamento dell'Iva**.

In questo caso, però, veniva ritenuto **sanzionabile l'amministratore**, considerato che *“la quasi totalità degli acquirenti di immobili avevano evidenziato di avere effettuato pagamenti superiori a quelli dichiarati, non a favore della società venditrice (OMISSIS) s.r.l. ma a favore di (OMISSIS)...il quale incassava parte delle somme scaturenti dalla vendita degli appartamenti invece di farli incassare dalla Società”*.

Restando fermo quanto appena esposto con riferimento alle **società dotate di personalità giuridica**, alcune precisazioni s'imppongono, infine, con riferimento alle **società senza personalità giuridica**, per le quali lo stesso [articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#) prevede la **responsabilità solidale** delle società per le **sanzioni amministrative** irrogate alla **persona fisica autrice della violazione**, qualora la violazione sia stata **commessa nell'interesse della società rappresentata/amministrata**.

Al contrario, nel caso in cui la **persona fisica abbia agito per il proprio interesse personale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative** della società priva di personalità giuridica.